Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 3 ottobre 1931 - Anno IX — Numero 229

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli n. 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Busi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, **Broletto**, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via del Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1512.**

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. **1096.**

Modifiche dell'organizzazione sindacale della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, ed approvazione di un nuovo statuto per la Confederazione stessa e per le associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale bancaria fascista; nonchè all'Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario; all'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario; alla Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati; al Sindacato nazionale fra banche popolari ed all'Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di borsa, e vennero approvati i relativi statuti;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1926, n. 2316, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari — aderente alla cennata Confederazione — approvandone lo statuto;

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 1246, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari — aderente alla cennata Confederazione — e ne fu approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1336, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici — aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana — e ne fu approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto 23 agosto 1929, n. 1624, col quale furono approvate alcune modifiche degli statuti della Confederazione generale bancaria fascista e delle Associazioni ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 8 maggio 1931-IX, con la quale la Confederazione generale bancaria fascista chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e l'approvazione del relativo statuto; l'approvazione di un nuovo statuto confederale e la conseguente modifica della denominazione della Confederazione; l'approvazione di nuovi statuti per le Associazioni aderenti;

Ritenuta la necessità di disporre — in attuazione dell'articolo 12 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 emanato in virtù delle facoltà conferite al Ministro per le corporazioni col Nostro decreto 27 novembre 1930, n. 1720 — il passaggio, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana alla Confederazione generale bancaria fascista, dell'organizzazione sindacale nazionale degli istituti di assicurazioni private, approvando un nuovo statuto per la detta organizzazione;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563; gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; l'art. 1 del Nostro decreto 15 gennaio 1931, n. 200, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La denominazione di « Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione » è sostituita alla denominazione di cui al Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, e lo statuto ed i regolamenti della detta Confederazione, approvati con lo stesso Nostro decreto e modificati con successivo Nostro decreto 23 agosto 1929, n. 1624, sono sostituiti dallo statuto di cui al comma precedente.

Art. 2.

Sono approvati i nuovi statuti delle Associazioni sottoindicate, aderenti alla Confederazione nazionale fascista del

credito e della assicurazione, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

1. Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario;
2. Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario;
3. Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati;
4. Sindacato nazionale fra banche popolari;
5. Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di borsa e fra cambiavalute;
6. Associazione nazionale fra casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;
7. Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari.

Gli statuti delle dette Associazioni approvati con Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1719, 30 dicembre 1926, n. 2316, 12 maggio 1927, n. 1246, e modificati con Nostro decreto 23 agosto 1929, n. 1624, sono sostituiti dagli statuti di cui al comma precedente.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista esattori e ricevitori delle imposte dirette — aderente alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione — ed è approvato il relativo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti dell'Associazione suddetta.

Art. 4.

La Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, riconosciuta giuridicamente col Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1336, passa a far parte della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, cessando di aderire alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

È approvato il nuovo statuto della Federazione suddetta, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che sostituisce il testo approvato col Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1336.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, sono applicabili anche nei confronti dell'Associazione di cui all'art. 3 e della Federazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 28. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, modificato dal R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200, è costituita un'Associazione di grado superiore intitolata: « Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ».

La Confederazione ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città del Regno.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni delle autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Associazioni di primo grado degli enti di credito ed ausiliari del credito, delle aziende che gestiscono le esattorie e ricevitorie delle imposte, nonchè dalle Associazioni dei dirigenti degli enti ed aziende stesse;

b) dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

c) dalle Federazioni che potranno essere costituite per riunire le Associazioni di cui alla lettera *a*);

d) dagli enti od istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha lo scopo di tutelare gli interessi degli enti inquadrati nelle Associazioni aderenti, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire le direttive che debbono essere osservate da tutte le Associazioni dipendenti nelle questioni sindacali in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che le attività rappresentate abbiano la massima efficienza nell'interesse dell'economia nazionale;

c) dettare norme ed attuare provvedimenti per il coordinamento delle iniziative delle Associazioni dipendenti, in maniera da realizzare unità d'indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni dipendenti, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti Associazioni sindacali dei prestatori di opera ed alle altre Associazioni sindacali di datori di lavoro, dinanzi alla Magistratura del lavoro, ed infine nei confronti di enti ed Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che possano sorgere fra le Associazioni dipendenti, e fra queste ed altri organismi sindacali;

f) stipulare contratti collettivi di lavoro interessanti le categorie di datori di lavoro rappresentate, assistere le Associazioni dipendenti nella stipulazione di contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando i contratti abbiano carattere generale, o particolare importanza per le categorie inquadrate, o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi, o ne facciano richiesta;

g) nominare o designare propri rappresentanti in tutti gli organi, enti e consessi attinenti ad interessi o servizi che riguardano le categorie rappresentate ove tali rappresentanze siano richieste od ammesse;

h) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

i) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni o stare in giudizio avanti la Magistratura del lavoro per le controversie collettive, e ad intervenire in quelle individuali provvedendovi anche direttamente nei casi che abbiano particolare importanza per le categorie inquadrate o quando le Associazioni interessate ne facciano richiesta;

l) promuovere la costituzione di nuove associazioni sindacali o istituti assistenziali;

m) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della « Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione » le Associazioni non ancora riconosciute debbono presentare alla presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata dalla copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione, nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento delle domande alla revisione dello statuto ed altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Comitato di presidenza. Se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale.

Se la domanda non è accolta, il presidente della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà da parte della Associazione interessata di proporre ricorso a norma di legge al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda la Confederazione non avrà fatto conoscere le proprie decisioni, si intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta e l'Associazione avrà facoltà di produrre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute Esse sono tenute a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione il cui riconoscimento giuridico venga revocato perde la qualità di socio della Confederazione.

Art. 7.

I rapporti che le varie Associazioni costituenti la Confederazione potranno avere fra loro saranno regolati dalle istruzioni emanate dal presidente della Confederazione stessa.

Le Associazioni costituenti la Confederazione sono tenute ad informare la medesima di tutte le questioni che comunque abbiano a sorgere fra esse e le corrispondenti Associazioni dei prestatori d'opera, nonchè tra esse e le altre Associazioni sindacali dei datori di lavoro.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Presidente;

b) il Comitato di presidenza;

c) il Consiglio nazionale.

Il Presidente.

Art. 9.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica due anni, e può essere rieletto.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Il Consiglio nazionale nomina pure due vice-presidenti. Essi sostituiscono il presidente confederale, in sua assenza o per sua delega, salvo i casi in cui, per legge, per il presente statuto o per regolamento, l'esercizio della funzione sia personale.

Spetta al Comitato di presidenza determinare l'ordine di sostituzione; in difetto si terrà conto della anzianità.

Art. 10.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti interni come in quelli esterni, è responsabile dell'andamento e dell'amministrazione della Confederazione; esercita tutte le facoltà a lui demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni.

In particolare il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio nazionale; ed ha facoltà di intervenire nelle adunanze degli organi delle Associazioni dipendenti;

b) nomina o designa i rappresentanti della Confederazione in tutti i corpi od enti dove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa,

c) ha facoltà di chiedere documenti e notizie e di ordinare ispezioni od indagini sull'andamento delle Associazioni dipendenti, quando l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle Associazioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

d) cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni tra le varie Associazioni confederate e delibera i provvedimenti occorrenti per regolare eventuali conflitti di competenza sindacale fra le Associazioni stesse;

e) delibera i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente statuto contro i dirigenti delle Associazioni dipendenti;

f) rappresenta la Confederazione nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro di efficacia nazionale ed interregionale; rappresenta le Associazioni dipendenti nella stipulazione di contratti per i quali ritenga opportuno esercitare la facoltà di sostituzione a norma dell'articolo 3 lettera f); ratifica la stipulazione di qualunque contratto collettivo stipulato dalle Associazioni dipendenti;

g) delibera l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi la Magistratura del lavoro;

h) delibera su tutti gli altri oggetti che non siano di particolare competenza del Comitato di presidenza.

Il Comitato di presidenza.

Art. 11.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice-presidenti e da non più di 15 membri nominati ogni biennio dal Consiglio nazionale nel proprio seno.

Art. 12.

Il Comitato di presidenza si riunisce, su invito del presidente, normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o lo richieggano almeno cinque membri del Comitato.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Comitato che si astenessero, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato delle relative proposte. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza:

a) cura l'attuazione degli scopi previsti dal presente statuto in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) delibera in sede di ricorso sui provvedimenti di ammissione o di espulsione dei soci delle Associazioni dipendenti;

c) delibera sugli atti indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

d) delibera sugli ordinamenti degli uffici e servizi della Confederazione e sul trattamento del relativo personale;

e) approva gli atti delle Associazioni dipendenti indicati nelle lettere a), b), c) d), e) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela;

f) esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio nazionale, e le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

g) delibera su tutti gli altri oggetti per i quali esso fosse stato delegato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale è composto da 60 a 90 delegati delle Associazioni confederate di cui due terzi designati dalle organizzazioni del credito ed enti ausiliari e degli esattori, ed un terzo da quelli della assicurazione, secondo il numero stabilito per ciascuna Associazione dallo stesso Consiglio in base ai contributi versati alla Confederazione. Fanno inoltre parte del Consiglio due membri in rappresentanza delle organizzazioni dei dirigenti.

I membri del Comitato di presidenza non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo e i resoconti morali della loro gestione.

Il Consiglio si rinnova ogni due anni.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della Confederazione e ne è segretario il membro meno anziano in età del Consiglio.

Art. 15.

Spetta al Consiglio nazionale:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione;

b) di eleggere il presidente della Confederazione, due vice-presidenti e i membri del Comitato di presidenza;

c) di deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della Confederazione nonchè sulla relazione morale e su quella economica dei dirigenti della Confederazione e di esaminare la relazione finanziaria dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni.

Nella stessa sede saranno deliberate — secondo le disposizioni vigenti — le quote dei contributi suppletivi a carico dei singoli soci delle Associazioni dipendenti.

Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

d) di nominare ogni anno tre revisori dei conti;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

f) di deliberare le modificazioni allo statuto confederale;

g) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali;

h) di deliberare, in genere, sugli oggetti sottoposti al suo esame dal presidente e di assolvere a quegli altri còmpiti e funzioni che gli sono devoluti per legge, statuto, regolamenti interni e provvedimenti di pubblica autorità.

Art. 16.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, ed in via straordinaria quante altre volte dal presidente della Confederazione sia convocato, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente della Confederazione con lettera raccomandata, e spedita 10 giorni prima della riunione e contenente la indicazione del luogo, giorno ed ora di essa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattarsi.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a 5 giorni.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno di coloro che vi devono partecipare; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni componente il Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere al presidente la discussione di un determinato argomento, presentando analoga domanda scritta 5 giorni prima.

Ciascun membro del Consiglio nazionale ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio i rappresentanti di quelle Associazioni che non fossero in regola con il versamento dei contributi suppletivi alla Confederazione.

Il presidente della Confederazione non può presiedere le riunioni nè dirigere le discussioni del Consiglio riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto della sua gestione; in tal caso il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali solo coloro che appartengono alla amministrazione o direzione di enti aderenti ad una Associazione dipendente dalla Confederazione.

I dirigenti della Confederazione non possono ricoprire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni dei due precedenti commi.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque vengano in proprietà della Confederazione;

b) dalle somme che il Consiglio nazionale destinasse a formare speciali riserve od accantonamenti. Queste riserve ed accantonamenti sono disponibili secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio nazionale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 19.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi, eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado dipendenti, saranno stabilite, in conformità delle norme di legge, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, dal Consiglio nazionale.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni dipendenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalle leggi.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

I dirigenti della Confederazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ove occorra a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal presidente della Confederazione e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale entro il mese di ottobre precedente all'esercizio a cui si riferisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il Consiglio nazionale della Confederazione nomina ogni anno tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Comitato di presidenza.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun eser-

cizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata da una Associazione confederata sono di competenza dell'Associazione stessa.

L'Associazione, prima di iniziare trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione dei prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente, deve informare la Confederazione.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del patto, e può, altresì, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla lettera *f)* dell'art. 3 avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni dipendenti.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalle Associazioni dipendenti è in ogni caso subordinata alla ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 26.

I contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Associazioni dipendenti dalla Confederazione o di categorie inquadrate in diverse Associazioni sono di competenza della Confederazione stessa.

Nella trattazione dei contratti collettivi di lavoro il presidente, quando lo reputi opportuno, può fare intervenire, nominandoli egli stesso, i rappresentanti delle Associazioni aventi competenza sul territorio o sulle categorie alle quali si riferiscono i contratti stessi.

I contratti collettivi di competenza della Confederazione e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni dipendenti sono firmati dal presidente quale legale rappresentante della Confederazione stessa agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 27.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avranno chiesto alla Confederazione ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali, sostituendosi anche alle prime, tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 28.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo, spetta al presidente della Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione di porre azioni avanti la Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 29.

Il Comitato di presidenza delibera sui ricorsi, contro l'espulsione dalle Associazioni confederate, di soci i quali abbiano commesso gravi atti di indisciplina oppure azioni contrastanti con gli interessi morali e materiali della organizzazione sindacale, oppure abbiano dimostrato difetto di senso nazionale o morale o quando la gravità dei fatti commessi non consenta comunque la loro permanenza nelle Associazioni.

Le deliberazioni del Comitato di presidenza saranno prese sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del presidente della Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti del Comitato di presidenza di cui ai commi precedenti.

Art. 30.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura e di sospensione l'interessato ha il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che sia stata fatta specifica contestazione degli addebiti per iscritto dal presidente confederale e sia trascorso il termine di almeno 10 giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate per iscritto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Spetta al presidente della Confederazione di denunciare al Ministero delle corporazioni i dirigenti delle Associazioni confederate, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali delle organizzazioni, od azioni contro l'onore e che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore ai 15 giorni per presentare giustificazioni.

Art. 33.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni confederate, o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto, o per il raggiungimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 34.

Il presidente della Confederazione è tenuto a denunciare al Ministero delle corporazioni i Consigli direttivi delle Associazioni confederate ove si ravvisi che possa occorrere da parte del Ministero stesso l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, numero 563.

Art. 35.

Il presidente della Confederazione è tenuto a denunciare al Ministero delle corporazioni le Associazioni confederate nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 36.

Il Comitato di presidenza provvede alla nomina del direttore generale.

Spetta al direttore generale di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi confederali, di provvedere alla organizzazione ed alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione e alla vigilanza su quelli delle Associazioni confederate.

Il direttore generale è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal segretario della Confederazione.

Art. 37.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte da un terzo dei componenti il Consiglio nazionale.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Questi provvederà a radunare il Consiglio nazionale con avviso scritto da diramare ai partecipanti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso dovrà contenere la menzione delle modifiche da apportare allo statuto.

Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 38.

Per la prima attuazione del presente statuto il Consiglio nazionale sarà composto di 90 membri oltre due membri in rappresentanza delle Associazioni dei dirigenti.

Art. 39.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 40.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

Bottai.

Statuto dell'Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli istituti di credito ordinario con capitale sottoscritto e versato non inferiore ai 60 milioni e con dipendenze in più di una regione.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere alla Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare alla attività della Associazione stessa a norma del presente statuto, gli istituti di credito ordinario di cui al precedente art. 2, che abbiano i requisiti voluti dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente della Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo della Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia alla Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Gli organi della Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione, munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nella assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati.

Alla assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza alla assemblea a persona appartenente alla amministrazione o alla direzione di un altro istituto associato.

Il presidente della Associazione presiede l'assemblea. Il presidènte della Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente della Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni della assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando partecipino al referendum almeno la metà dei soci.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti, ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti associati eletto dall'assemblea a norma dell'art. 11. Gli enti associati provvederanno alla designazione del rispettivo rappresentante entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve procedersi alla rinnovazione del Consiglio.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere alla amministrazione o direzione del consociato mandante; questi potrà, in tal caso, far luogo ad altra designazione.

Nel caso di impedimento del consigliere, l'ente rappresentato potrà delegare, volta per volta, la propria rappresentanza ad altro membro della propria amministrazione o direzione.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente, e, in caso di impedimento, del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguadanti gli istituti consociati e i rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è eletto dalla assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione provvederà alle pratiche relative alla approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente dell'Associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta la Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osser-

vanzà della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dalla assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire

od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale· ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli istituti di credito ordinario con capitale sottoscritto e versato inferiore ai 60 milioni e con dipendenze regionali.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere alla Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Associazione stessa a norma del presente statuto, gli istituti di credito ordinario di cui al precedente art. 2, che abbiano i requisiti voluti dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente della Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo della Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia alla Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Gli organi della Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro ammi-

nistrazione o direzione, munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza all'assemblea a persona appartenente alla amministrazione o alla direzione di un altro istituto associato.

Il presidente della Associazione presiede l'assemblea. Il presidente della Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente della Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni della assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano complessivamente di almeno della metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti al referendum dispongano complessivamente della metà dei voti.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione, dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti, ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal numero dei membri stabilito dall'assemblea con un minimo di nove e con un massimo di diciassette membri.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere alla amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea. Quasta facoltà potrà essere esercitata soltanto per non più della metà dei membri del Consiglio.

S'intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente, e, in caso di impedimento, del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli istituti consociati e i rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione provvederà alle pratiche relative all'approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente dell'Associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dalla assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti i banchieri privati.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto i banchieri privati i quali abbiano i requisiti voluti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente dell'Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che

dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo della Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia all'Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione, munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza alla assemblea ad altro associato.

Il presidente dell'Associazione presiede l'assemblea. Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente dell'Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano complessivamente di almeno della metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti al referendum dispongano complessivamente della metà dei voti determinati come sopra.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti, ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio è composto del numero di membri stabilito dall'assemblea con un minimo di nove e un massimo di diciassette membri.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione dell'azienda asssociata, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale dalla quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di esercitare il commercio bancario o quando non rivestano la carica di rappresentante legale o di dirigente o di procuratore della banca rappresentata.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione della assemblea. Tale facoltà potrà essere esercitata soltanto per non più della metà dei membri del Consiglio.

S'intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente, e, in caso di impedimento, del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli istituti consociati e i rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a)* ed *h)* del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione provvederà alle pratiche relative alla approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente dell'Associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1936, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dall'assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla

applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato nazionale fra banche popolari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito il « Sindacato nazionale fra banche popolari ». Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

Il Sindacato aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termini della legge 3 aprile 1626, n. 563, rappresenta legalmente in tutto il territorio del Regno tutti gli istituti cooperativi di credito a responsabilità limitata.

Art. 3.

Il Sindacato, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che lo compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere al Sindacato e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività del Sindacato stesso a norma del presente statuto, gli Enti cooperativi di credito a responsabilità limitata, che abbiano i requisiti di legge.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente del Sindacato nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo del Sindacato nei termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia al Sindacato di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Gli organi del Sindacato sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che partecipano ad essa mediante persona, appartenente alla loro amministrazione o direzione, munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nella assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuno dei dipendenti denunciati con un massimo di 50 voti.

Alla assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza alla assemblea a persona appartenente alla amministrazione o alla direzione di un altro Istituto associato. Nessun delegato potrà avere più di 250 voti.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea. Il presidente del Sindacato non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente del Sindacato.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'Assemblea potrà delegare al presidente del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento inscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni della assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongono complessivamente almeno della metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti al referendum dispongano complessivamente della metà dei voti.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal numero dei membri stabilito dall'assemblea con un minimo di nove e con un massimo di diciassette membri.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere alla amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea. Questa facoltà potrà essere esercitata soltanto per non più della metà dei membri del Consiglio.

Si intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente — ogni qualvolta gli interessi del Sindacato lo richiedano, quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli Istituti consociati e rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui il Sindacato aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente del Sindacato è eletto dalla assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvederà alle pratiche relative alla approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente del Sindacato, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente del Sindacato all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dal Sindacato per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa; per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Consiglio del Sindacato stesso e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dalla assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti del Sindacato, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

Titolo V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da esso rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dell'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare, con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

Il Sindacato non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro, il Sindacato al quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Titolo VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni del Sindacato e degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

Art. 35.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio del Sindacato ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci del Sindacato. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della Assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra ditte, commissionari di borsa e fra cambiavalute.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di borsa e fra cambiavalute ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente in tutto il territorio del Regno tutte le ditte bancarie, in quanto esercitino operazioni di borsa, i commissionari di borsa e i cambiavalute.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionameneo nonchè la riduzione dei costi osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto le ditte bancarie, in quanto esercitano operazioni di borsa, i commissionari di borsa ed i cambiavalute regolarmente iscritti ad un Consiglio provinciale dell'economia del Regno, e che abbiano i requisiti di legge.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principi di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente dell'Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osserrvare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo dell'Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia all'Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza all'assemblea a persona appartenente all'amministrazione o alla direzione di un altro Istituto associato.

Il presidente dell'Associazione presiede l'assemblea. Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente dell'Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento inscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando partecipino al referendum almeno la metà dei soci.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal numero dei membri stabilito dall'assemblea con un minimo di nove e con un massimo di diciassette membri.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere alla amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea. Questa facoltà potrà essere esercitata soltanto per non più della metà dei membri del Consiglio.

S'intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente, e, in caso di impedimento, del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti l'Associazione e le ditte consociate e rappresentate, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvederà alle pratiche relative all'approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente dell'associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa; per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dalla assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare

sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro ' provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credtio e dell'assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra Casse rurali agrarie ed enti ausiliari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale fra Casse rurali agrarie ed enti ausiliari ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutte le Casse rurali, operaie, agricole, comunali, gli organismi ad esse parificabili ed enti ausiliari.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto, le Casse rurali, operaie, agricole, comunali, gli organismi ad esse parificabili ed enti ausiliari, che abbiano i requisiti di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente della Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo della Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia alla Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Gli organi della Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza alla assemblea a persona appartenente all'amministrazione o alla direzione di un altro ente associato.

Il presidente della Associazione presiede l'assemblea. Il presidente della Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente della Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'Assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento inscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiore.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando partecipino al referendum almeno la metà dei soci.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dal numero dei membri stabilito ogni biennio dall'assemblea con un minimo di dieci ed un massimo di venti consiglieri.

È presieduto dal presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica fino all'assemblea ordinaria del secondo anno successivo a quello della loro elezione e sono rieleggibili.

Le sedute del Consiglio saranno convocate dal presidente ogni qual volta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il presidente.

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che cessino dalla carica per qualsiasi motivo, possono essere sostituiti salvo ratifica della prima assemblea dal Consiglio stesso, il quale però potrà procedere a tali sostituzioni purchè per non oltre la metà dei consiglieri. Qualora vengano a cessare dalla carica e siano sostituiti più della metà dei membri del Consiglio l'assemblea convocata entro un mese dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

La convocazione del Consiglio è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato od anche telegraficamente.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci,

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli enti consociati e rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 17

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 18.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvederà alle pratiche relative all'approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 19.

Il presidente dell'associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Sentito il presidente della Confederazione, può procedere alla costituzione di uffici di rappresentanza in altre città, nonchè di sezioni e circoscrizioni territoriali, che funzioneranno quali organi interni.

Art. 20.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 22.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa; per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del foglio di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dall'assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 28.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 29.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 30.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 31.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 32.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 33.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 36.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della Assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 38.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra Istituti finanziari.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale sindacale fra Istituti finanziari ». L'Associazione estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale: ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente in tutto il territorio del Regno tutti gli enti finanziari, di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata, e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere alla Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Associazione stessa a norma del presente statuto tutti quegli enti che per gli scopi cui tendono e per la caratteristica loro attività possono essere compresi sotto la denominazione di Istituti, Consorzi, Compagnie, Società finanziarie e simili, che rispondano alle condizioni volute dall'art. 1 comma 2° del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

I soci dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata al presidente della Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo della Associazione nel termine massimo di tre mesi; contro la negata iscrizione è consentito il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se il socio non presenta dichiarazione di recesso entro il trimestre anteriore alla scadenza del triennio stesso.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al presente statuto;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dal presente statuto;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia alla Associazione di ogni variazione nella denominazione, scopi e durata della azienda, nonchè a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Gli organi della Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai soci, che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione munita di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ogni 100 lire o frazione di contributo corrisposto all'Associazione.

Alla assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica, anche se non delegati a termine del primo comma del presente articolo, senza che però abbiano in questo ultimo caso diritto di voto.

I soci possono altresì delegare la propria rappresentanza alla assemblea a persona appartenente alla amministrazione o alla direzione di un altro Istituto associato.

Il presidente della Associazione presiede l'assemblea. Il presidente della Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione.

L'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati ai soci a cura del presidente della Associazione.

Tali avvisi dovranno essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi d'urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 11.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione;

b) procede ogni due anni alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo e nomina tre revisori dei conti;

c) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'Assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento inscritto all'ordine del giorno;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni deferitele dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli statuti e deliberazioni delle Associazioni superiori.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Perchè le decisioni della assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano complessivamente di almeno della metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti a referendum dispongano complessivamente della metà dei voti.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti: dai presenti in caso di convocazione; dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea potrà essere indetta in sede straordinaria, per convocazione o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando tanti soci che dispongano di almeno un terzo dei voti, o i revisori dei conti ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal numero dei membri stabilito dall'assemblea con un minimo di nove e con un massimo di diciassette membri.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato, durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere alla amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea. Questa facoltà potrà essere esercitata soltanto per non più della metà dei membri del Consiglio.

S'intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato

della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente, e, in caso di impedimento, del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esamina le questioni sindacali riguardanti gli Istituti consociati e i rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi della Confederazione;

g) provvede alla nomina del segretario e nomina altresì le commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre associazioni sindacali;

h) assume, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica, nella sua prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *h*) del precedente articolo, al presidente e ad un Comitato nominato nel proprio seno e composto di un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

Le deliberazioni di questi dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è eletto dalla assemblea dei soci: dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvederà alle pratiche relative alla approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente dell'associazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta la Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto o demandate da leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate della Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa; per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80% delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

I revisori dei conti sono ogni biennio nominati dalla assemblea.

Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno essere esposti i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 28.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 29.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 31.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 32.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia. L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro, e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità del fatto non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione, di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci dell'Associazione. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della Assicurazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 38.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 39.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, alle disposizioni di questa, alle norme di legge, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista esattori e ricevitori delle imposte dirette.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma l'« Associazione Nazionale fascista esattori e ricevitori delle imposte dirette ».

Essa svolge la sua attività, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stata costituita.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di promuovere ed agevolare iniziative dirette a coordinare la funzione esattoriale e ad attuare uniformità di indirizzo nel campo tecnico;

c) di dare incremento alla cultura esattoriale e di valorizzare la funzione dell'esattore;

d) di contribuire allo studio dei problemi relativi ai tributi erariali e locali;

e) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori d'opera;

f) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

h) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Può appartenere all'Associazione, in qualità di socio effettivo, chiunque eserciti abitualmente la professione di appaltatore di esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che sia di buona condotta morale e politica del punto di vista nazionale e sindacale e possegga gli altri requisiti prescritti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione. Tali requisiti, nel caso di esattorie e ricevitorie appaltate da enti, vanno riferiti ai dirigenti ed amministratori dell'ente, a norma dell'art. 1° del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 5.

La iscrizione a socio ha luogo dietro domanda dell'appaltatore.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione ha effetto per tutta la durata del contratto di appalto in corso alla data della iscrizione stessa. Se alla scadenza del contratto l'esattoria o ricevitoria è riassunta dallo stesso appaltatore, la sua iscrizione a socio s'intende tacitamente rinnovata, con effetto per la durata del nuovo contratto, salvo contraria dichiarazione del socio almeno due mesi prima di detta scadenza.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte, contemporaneamente, di Associazioni di fatto, costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci, regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, i quali possono farsi rappresentare da altro socio, munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. Nessuno può rappresentare più di 10 soci. Ogni socio presente o rappresentato ha diritto ad un voto.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e, durante il periodo di sospensione, quelli che siano stati sospesi.

Art. 11.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto a parteciparvi, ovvero dai revisori de conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai reso conti morali della loro gestione.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale cui l'Associazione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa delega di voto.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 12.

L'assemblea, che si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della associazione;

b) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno precedente e sulla relazione presentata dal Consiglio, nonchè sul bilancio preventivo della associazione;

c) determina ogni biennio il numero dei consiglieri;

d) elegge per ogni biennio i consiglieri ed il presidente dell'associazione;

e) nomina per ogni biennio i revisori dei conti scegliendoli fra i soci dell'Associazione;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

g) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dagli statuti, deliberazioni, ed istruzioni dell'associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dal numero di membri stabilito ogni biennio dall'assemblea con un minimo di 10 ed un massimo di 15 consiglieri.

È presieduto dal presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica fino all'assemblea ordinaria del secondo anno successivo a quello della loro elezione e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni quadrimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il presidente. I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Associazione dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che cessino dalla carica per qualsiasi motivo, possono essere sostituiti, salvo ratifica della prima assemblea, dal Consiglio stesso, il quale però potrà procedere a tali sostituzioni per non oltre la metà dei consiglieri. Qualora vengano a cessare dalla carica o siano sostituiti più della metà dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Art. 14.

Al Consiglio direttivo, oltre le attribuzioni demandategli dalle leggi e dalle altre disposizioni del presente statuto compete:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) deliberare sull'ammissione dei soci ed in merito ai provvedimenti disciplinari a carico di essi, attribuiti alla sua competenza dal presente statuto;

c) designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

d) deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e) ed f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

e) deliberare sul bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare sulle proposte che gli vengono sottoposte dal presidente o da almeno tre dei suoi membri o dal presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, semprechè non rientrino nella competenza dell'assemblea. Le deliberazioni così prese, dovranno essere ratificate dall'assemblea nella sua prossima riunione;

g) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo, ad un Comitato esecutivo di tre membri fra cui il presidente. Le deliberazioni del Comitato esecutivo saranno valide solo quando siano state prese all'unanimità, e dovranno essere sempre comunicate al Consiglio, nella sua prossima riunione.

Art. 15.

Il presidente dell'Associazione è eletto dalla assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvede alle pratiche relative all'approvazione della nomina a sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Associazione le sue funzioni sono esercitate da un membro del Consiglio direttivo designato dal presidente.

Art. 16.

Il presidente dell'Associazione dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili, dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o altrimenti, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 19.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essi spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consglio nazionale della alla lettera *a*) sarà stabilito dal Consiglio nazionale della razione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione.

Art. 23.

I revisori dei conti, nominati ogni biennio dall'assemblea, tra i soci dell'Associazione, hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione verificando la regolarità delle scritture, la rispondenza con le pezze di appoggio, la tenuta dei libri e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno esporre i risultati del loro esame con le osservazioni che reputeranno del caso.

I revisori dovranno anche durante la gestione eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 24.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzione, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 25.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini, impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito il consiglio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione.

Art. 26.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi

atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti i casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'Associazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 28.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 29.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare, con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 30.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 31.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 32.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza di contratti collettivi di lavoro, l'Associazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione nazionale del credito e della assicurazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento della Associazione il liquidatore nominato dell'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita la « Federazione nazionale delle imprese assicuratrici ». La Federazione estende la sua competenza su

tutto il territorio nazionale; ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

La Federazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutte le imprese private autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

Art. 3.

La Federazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori d'opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento, il perfezionamento nonchè la riduzione dei costi, osservando in ogni caso l'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere alla Federazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Federazione stessa, a norma del presente statuto, tutte le imprese private assicuratrici e riassicuratrici che abbiano i requisiti di legge.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione a socio vale per tre anni sociali consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se le dimissioni non vengono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dall'anno di iscrizione.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 9.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti alla Federazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio della Federazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dei revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente della Federazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire o frazione di cento lire di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Consiglio della Federazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali della loro gestione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci della Federazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma la assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum. In caso di referendum non è ammessa delega di voto

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 11.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazione sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Federazione, ed esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente e dei membri del Consiglio della Federazione;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) deliberazione su ogni altro oggetto che rientri nelle sue attribuzioni a norma del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, e degli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente, che lo presiede, e di non meno di 20 e non più di 30 membri eletti dall'assemblea tra i legali rappresentanti, amministratori delegati, e direttori generali, o fra i direttori aventi funzioni di direttore generale, delle imprese associate.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni trimestre: straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno dieci dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 14 membri oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengano senza giustificato motivo e tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Federazione dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Ove per qualsiasi ragione un consigliere cessi dalle sue funzioni il Consiglio può nominarne un altro salvo ratifica dell'assemblea generale successiva.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese à maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ove le associazioni mutue o cooperative per il loro numero e per la loro importanza in seno alla Federazione richiedessero una speciale rappresentanza nel Consiglio, l'assemblea determinerà il numero dei consiglieri da nominarsi tra i rispettivi rappresentanti, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei contributi pagati e dell'importanza degli interessi rappresentati.

L'assemblea potrà altresì stabilire che i consiglieri così nominati facciano parte di una speciale sezione del Consiglio, chiamata ad esaminare le questioni d'ordine tecnico ed economico che più particolarmente riguardino gli enti da essi rappresentati, pur restando riservata ogni decisione in materia al Consiglio della Federazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio della Federazione:

a) curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) deliberare il bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni,

d) deliberare sulla ammissione dei soci;

e) designare o nominare i rappresentanti della Federazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte all'assemblea per la ratifica nella sua prossima riunione;

h) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui la Federazione aderisce.

Art. 14.

Il Consiglio elegge nel suo seno due vice presidenti ed un tesoriere economo.

È in facoltà del Consiglio di nominare il segretario della Federazione e di determinare le funzioni.

Art. 15.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *b*), *f*), *g*) del precedente articolo 13, ad un Comitato esecutivo composto di non meno di 8 e non più di 11 membri, compresi tra questi il presidente, i due vice presidenti ed il tesoriere economo.

Le deliberazioni del comitato esecutivo dovranno essere comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 16.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione provvede alle pratiche relative all'approvazione della nomina a sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Federazione le sue funzioni sono esercitate da uno dei vice-presidenti.

Art. 17.

Il presidente della Federazione dirige e rappresenta la Federazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio della Federazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 18.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui la Federazione è costituita.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà, tuttavia, consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, deve essere sempre tenuto aggiornato e presentato, a cura del presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio della Federazione.

Art. 20.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Federazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo, (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*), sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) tutte le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio il Consiglio nomina nel suo seno un tesoriere-economo il quale sovrintende all'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio e cura che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme stabilite dalla Confederazione al riguardo.

Il tesoriere economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Art. 23.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio della Federazione entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione.

Art. 25.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge ne risponde in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio della Federazione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

La Federazione stipula i contratti collettivi relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 28.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione di prestatori di opera o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 29.

I contratti collettivi di competenza della Federazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare, con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 30.

La Federazione non può adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative a sensi dell'art 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione ovvero alla Corporazione, ove sia costituita, o altrimenti al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 31.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente la Federazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro 8 giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 32.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro la Federazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 33.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 34.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a 6 mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di 8 giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato: questi ha diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione, o che dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da un terzo dei soci della Federazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate al presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci della Federazione. Le relative deliberazioni non sa-

ranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci della Federazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 febbraio 1927, n. 524, col quale Norzi Gustavo di Todros venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto in data 1° settembre 1931-IX, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Norzi Gustavo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.
Aggiunta di un membro alla Commissione costituita col decreto Ministeriale 25 settembre 1931, relativo alle norme per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, ed il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, che autorizzano l'emissione di cinque serie di buoni del Tesoro novennali 1940;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1931 che stabilì le norme per la emissione delle nuove serie di buoni del Tesoro novennali 1940, nonchè i termini e le modalità per il sorteggio ed il pagamento dei premi dei detti buoni;

Visto il decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, col quale vengono stabilite le norme per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali 1940;

Ritenuta l'opportunità di aggiungere un nuovo membro alla Commissione di cui all'art. 2 del cennato decreto Ministeriale 25 settembre 1931;

Determina:

Art. 1.

Nella Commissione incaricata del sorteggio dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali 1940, di cui all'art. 2 del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, fa altresì parte un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, con sede a Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6808)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1931.
Modifiche al Calendario di borsa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 846;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, numero 1748;

Veduto il decreto Ministeriale 26 novembre 1930, n. 6114, col quale venne stabilito il Calendario di borsa per l'anno 1931;

Veduta la lettera in data odierna, con la quale la Federazione nazionale fascista agenti del commercio - Gruppo agenti di cambio - prospetta l'opportunità di aderire al desiderio espresso da tutti i Sindacati delle Borse del Regno affinchè le Borse medesime rimangano chiuse nei giorni di sabato del mese di ottobre 1931;

Decreta:

Le Borse valori del Regno resteranno chiuse nei giorni di sabato del mese di ottobre 1931.

Di conseguenza per il mese di ottobre 1931 si procederà, simultaneamente in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti ed alla compensazione rispettivamente nei giorni 20, 21 e 22.

Roma, addì 2 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6809)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-813.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Luigi di Martino e di Madon Agnese, nato a Verco (Canale) il 16 marzo 1897 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucik Veronica fu Giuseppe Bucik, nata a Bainsizza nel luglio 1903, moglie;

Bucik Maria Luigia, nata a Verco il 21 febbraio 1927, figlia;

Bucik Luigi Stanislao, nato a Verco il 4 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendite consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 37.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 18 relativa alla semestralità al 1° luglio 1931 di cui alle rendite consolidato 5 % n. 394014, n. 394015, n. 394017, n. 394018 e n. 394019 rispettivamente di L. 270 le prime quattro e di L. 10 l'ultima intestate rispettivamente a Creste Michele, Pio, Giulia-Sessualina ed Angela Martina di Giovanni e l'ultima a tutti i detti germani minori sotto la patria potestà del padre.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette semestralità mediante quietanza di Creste Giovanni fu Francesco e senza ritiro delle ricevute smarrite le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, 26 settembre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6793)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 197.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° ottobre 1931 - Anno IX

Francia	77.50	Oro	372.43
Svizzera	384.70	Belgrado	—
Londra	77.814	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	180 —	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.65	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.175
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	4.75	Rendita 3 % lordo	44.075
New York	19.302	Consolidato 5 %	80.725
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	78.90

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Varianti al concorso per quattro posti di alunno d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il decreto 5 settembre 1931, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 16 settembre 1931, con il quale fu stabilito che le prove scritte del concorso per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato, bandito con decreto Ministeriale 26 giugno 1931, avessero luogo in Roma nei giorni 5 e 6 del mese di ottobre 1931;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato, bandito con decreto Ministeriale 26 giugno 1931, anzichè nei giorni 5 e 6 del mese di ottobre 1931, avranno luogo in Roma nei giorni 16 e 17 stesso mese e anno.

Roma, addì 23 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIUNTA.

(6807)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di prima categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: saline.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930;

Ritenuto che ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 11 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il giorno 24 dello stesso mese, registro n. 3, fogli 389 e 392, in base alle norme contenute nel R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per la nomina a tre posti di allievo tecnico nelle saline non è stata presentata alcuna istanza;

Tenuto conto delle vacanze verificatesi successivamente all'11 aprile 1931;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: saline.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superati i trenta anni alla data del presente decreto. Tali limiti sono aumentati di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, e sono protratti fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non si applicano limiti massimi di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. I candidati saranno sottoposti a visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per stabilire la loro idoneità ai servizi cui devono essere destinati;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, ove il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in chimica pura o in chimica industriale.

Al diploma originale può essere sostituita copia autentica di esso;

l) il personale in servizio non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, sia anche straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*).

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 3.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove che si svolgeranno in Roma in epoca e locali da stabilirsi, e che saranno comunicati agli aspiranti ammessi al concorso tempestivamente con lettera raccomandata, da esibirsi alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova:

1. Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2. Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni, e relazione scritta sui risultati ottenuti;

3. Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

a) ghiaccio e industria frigorifera;

b) industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico;

c) industria del cloro, iodo e bromo e dei loro principali sali;

d) industria dell'ammoniaca e dei sali ammonici;

e) industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate;

f) industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino;

g) industria elettrolica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati;

h) industria del carbonato sodico;

i) tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline.

4. Discussione orale sulle prove pratiche e scritte suindicate ed esposizione di uno dei seguenti argomenti:

a) concetti e principî fondamentali sulla materia e sulla energia. Leggi fondamentali della chimica moderna;

b) leggi fisico-chimiche. Principi di termodinamica e di termochimica. Equilibri chimici e cinetica chimica. Stato gassoso, liquido e solido;

c) soluzioni. Soluzioni diluite. Pressione osmotica. Dissociazione elettrolica e idrolitica. Colloidi e soluzioni colloidali;

d) sistemi omogenei ed eterogenei. Equilibri eterogenei - fasi e componenti. Variabilità di un sistema - regola delle fasi;

e) equilibri tra fasi solide e liquide. Sistemi di solubilità;

f) elettrochimica - teorie e leggi;

g) idrocarburi, grassi e idrati di carbonio - industrie relative. Solventi organici;

h) basi organiche e loro estrazione industriale;

i) combustibili gassosi, liquidi e solidi.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta in italiano di un brano di chimica tecnologica dalla lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere.

Art. 4.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ognuna delle prove di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo;

dieci punti per la prova orale;

dieci punti per la prova scritta facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove citate ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 3, e non meno di sei decimi per ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove indicate ai citati numeri 1, 2 e 3, del punto ottenuto nella prova orale e di un decimo di quello riportato nella prova facoltativa di lingue estere.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno preferiti i laureati in chimica industriale.

Sarà inoltre data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera b);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova pratica e per quella scritta ai candidati è assegnato un termine ritenuto sufficiente dalla Commissione. La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice. Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà consentire.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a mesi sei, e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i nominati percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 800 cui si applica la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 1491 del 20 novembre 1930. Compete l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste negli allievi tecnici nominati.

Il personale proveniente da altre Amministrazioni statali conserva lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, il supplemento di servizio attivo e l'aggiunta di famiglia. Se il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non sia riconosciuto idoneo a conseguire la nomina in ruolo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario tecnico dei Monopoli di grado 5°;

Membri, un professore di chimica della Regia università di Roma; un professore di chimica industriale della Regia scuola di ingegneria di Roma; due funzionari tecnici dei Monopoli di grado non inferiore al 6°;

Segretario, un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

(6784)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di prima categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: coltivazione tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930;

Ritenuto che ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 11 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il giorno 24 dello stesso mese registro n. 3, fogli 390 e 391, in base alle norme contenute nel R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per la nomina a due posti di allievo tecnico nelle coltivazioni dei tabacchi, non è stata presentata alcuna istanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di prima categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: coltivazione tabacchi.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superato i trenta anni alla data del presente decreto. Tali limiti sono aumentati di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-918, e sono protratti fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non si applicano limiti massimi di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico dev'essere rilasciato dall'auto-

rità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo articolo 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. I candidati saranno sottoposti a visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per stabilire la loro idoneità ai servizi cui devono essere destinati;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ove il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in chimica pura o copia autentica di esso;

l) il personale in servizio non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, sia anche straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) e *g*).

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 3.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove che si svolgeranno in Roma in epoca e locali da stabilirsi, e che saranno comunicati agli aspiranti ammessi al concorso tempestivamente con lettera raccomandata, da esibirsi alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova:

a) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle prove eseguite e sui risultati ottenuti;

b) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sulle prove eseguite e sui risultati ottenuti;

c) prova orale, la quale verterà oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove di cui alle lettere precedenti, su di un argomento di chimica generale.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta in italiano dalla lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di libro o di una pubblicazione scientifica o tecnologica.

Art. 4.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ognuna delle prove di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo;

dieci punti per la prova orale;

dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 e non meno di sei decimi per ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove di cui alle citate lettere *a*) e *b*), del punto ottenuto nella prova orale, e di un decimo di quello riportato nella prova facoltativa di lingue estere.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo VI della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova pratica ai candidati è assegnato un termine ritenuto sufficiente dalla Commissione. La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a mesi sei, e conseguiranno la nomina all'effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i nominati percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 800 cui si applica la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930. Compete l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste negli allievi tecnici nominati.

Il personale proveniente da altre Amministrazioni statali conserva lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, il supplemento di servizio attivo, e l'aggiunta di famiglia. Se il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non sia riconosciuto idoneo a conseguire la nomina in ruolo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario tecnico dei Monopoli di grado 5°;

Membri, un professore dell'Istituto di chimica generale presso la Regia università di Roma; un professore di chimica organica presso la Regia università di Roma; due funzionari tecnici dei Monopoli di grado non inferiore al 6°;

Segretario, un funzionario della Direzione generale dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

p. Il Ministro: CASALINI.

(6781)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sei posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di prima categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: manifatture tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1926 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930;

Ritenuto che al concorso indetto con decreto Ministeriale 11 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il giorno 24 dello stesso mese, registro n. 3, foglio 388, in base alle norme contenute nel R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per la nomina a sei posti di allievo tecnico nelle Manifatture dei tabacchi, non è stata presentata alcuna istanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a sei posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: manifatture tabacchi.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superati i trenta anni alla data del presente decreto. Tali limiti sono aumentati di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, e sono protratti fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non si applicano limiti massimi di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. I candidati saranno sottoposti a visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per stabilire la loro idoneità ai servizi cui devono essere destinati;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, ove il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica di esso. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto;

l) il personale in servizio non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, sia anche straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*).

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale che si svolgeranno in Roma in epoca e locali da stabilirsi, e che saranno comunicati agli aspiranti ammessi al concorso tempestivamente con lettera raccomandata, da esibirsi alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima:

1. Costruzioni civili e industriali;
2. Impianti industriali - Macchine termiche e idrauliche;
3. Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte seconda:

1. Fisica tecnica.
2. Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta in italiano dalla lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di libro o di una pubblicazione scientifica.

Art. 4.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ognuna delle prove scritte;
dieci punti per la prova orale;
dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, e di un decimo di quello riportato nella prova facoltativa di lingue estere.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori devono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a mesi sei, e conseguiranno la nomina all'effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Sono esenti dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i nominati percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 800 cui si applica la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 1491 del 20 novembre 1930. Compete l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste negli allievi tecnici nominati.

Il personale proveniente da altre Amministrazioni statali conserva lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, il supplemento di servizio attivo, e l'aggiunta di famiglia. Se il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non sia riconosciuto idoneo a conseguire la nomina in ruolo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario tecnico dei Monopoli di grado 5°;

Membri, due professori stabili della Regia scuola d'ingegneria in Roma; due funzionari tecnici dei Monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario, un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

p. Il Ministro: CASALINI.

(6782)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di prima categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: saline e chinino di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti 1047 del 27 giugno 1929 e 1491 del 20 novembre 1930;

Ritenuto che ai concorsi indetti con decreti Ministeriali 11 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il giorno 24 dello stesso mese, registro n. 3, fogli 389 e 392, in base alle norme contenute nel R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per la nomina a tre posti di allievo tecnico nelle saline non è stata presentata alcuna istanza;

Tenuto conto delle vacanze verificatesi successivamente all'11 aprile 1931;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato - branca di servizio: saline e chinino di Stato.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superati i trenta anni alla data del presente decreto. Tali limiti sono aumentati di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, e sono protratti fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non si applicano limiti massimi di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. I candidati saranno sottoposti a visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per stabilire la loro idoneità ai servizi cui devono essere destinati;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale

dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, ove il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in chimica e farmacia o copia autenticata di esso;

l) il personale in servizio non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, sia anche straordinari od avventizi, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*).

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 3.

L'esame verterà sulle materie indicate nell'annesso programma e consisterà:

a) in una prova pratica di analisi chimica qualitativa di una miscela e relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) in una prova pratica di analisi chimica quantitativa di una sostanza e relazione scritta sui risultati ottenuti;

c) nello svolgimento scritto di un tema riguardante chimica industriale del chinino;

d) in una prova orale la quale verterà, oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove pratiche e sul tema scritto, anche su di un argomento compreso nel programma accluso.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta in italiano dalla lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di libro o di una pubblicazione scientifica o tecnologica.

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma in epoca e locali da stabilirsi e che saranno tempestivamente comunicate agli aspiranti ammessi al concorso con lettera raccomandata, da esibirsi alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova.

Art. 4.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ognuna delle tre prove di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*);

dieci punti per la prova orale;

dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati in ciascuna delle tre prove di cui alle citate lettere *a*), *b*) e *c*), del punto ottenuto nella prova orale, e di un decimo di quello riportato nella prova facoltativa di lingue estere.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Per ciascuna prova pratica e scritta ai candidati è assegnato un termine ritenuto sufficiente dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, e conseguiranno la nomina all'effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Sono esenti dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

Durante il periodo di prova i nominati percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 800 cui si applica la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 1491 del 20 novembre 1930 Compete l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 20 giugno 1929, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste negli allievi tecnici nominati.

Il personale proveniente da altre Amministrazioni statali conserva lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, il supplemento di servizio attivo, e l'aggiunta di famiglia. Se il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non sia riconosciuto idoneo, a conseguire la nomina in ruolo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario tecnico dei Monopoli grado quinto;

Membri, un professore dell'Istituto di chimica generale presso la Regia università di Roma; un professore di chimica farmaceutica presso la stessa Università; due funzionari tecnici dei Monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario, un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

Programma d'esame per la nomina ad allievo tecnico (grado X gruppo A) nell'Amministrazione dei Monopoli personale delle saline e del chinino di Stato.

1.

Chimica farmaceutica-tecnica, farmaceutica-chimica industriale.

a) Identificazione e saggi dei medicamenti.
b) Scoperta e storia del chinino — Stadi dell'industria del chinino.
c) Preparazione e dosaggio dei medicinali.
d) Preparazione dei medicinali ed alcaloidi medicinali con apparecchi a vuoto.
e) Preparazione dei medicinali in tavolette — Macchinario relativo — Avvertenze, norme e massime per le varie forme e per le varie qualità di medicinali.
f) Confettazione delle tavolette — Macchinario — Norme relative.
g) Soluzioni per iniezioni ipodermiche in genere — Principi e norme per la preparazione delle soluzioni — Sterilizzazione, avvertenze per la sterilizzazione, vari generi di sterilizzazione — Prova della sterilizzazione.
h) Estrattori della industria chimica farmaceutica — Apparecchi di riscaldamento — Filtri in uso nelle industrie farmaceutiche — Apparecchi elettrolici.
i) Impianti di macinazioni varie di prodotti chimici nell'industria chimica farmaceutica — Setacci — Buratti — Plansister — Aspiratori di polvere — Mescolatori vari.
l) Essiccatoi in uso presso l'industria chimica farmaceutica — Vari sistemi di essiccatoi.
m) Distillazione e rettificazione di prodotti volatili — Eteri — Oli minerali.

2.

Chimica analitica e fisica.

a) Analisi qualitativa e quantitativa di miscele e sostanze.
b) Determinazione della purezza del solfato di chinina e dei principali sali di chinina secondo la farmacopea italiana.
c) Metodi industriali per la depurazione dei sali di chinina.
d) Separazione degli alcaloidi secondari — Proprietà dei vari alcaloidi secondari.
e) Analisi microscopica delle cortecce di china.
f) Analisi polarimetrica del chinino — Calcoli fattori e logaritmi relativi.

3.

Cultura della pianta della china e commercio della scorza.

a) Storia della pianta della china.
b) Chine selvagge e chine coltivate — Varie qualità — Condizioni climatiche, di terreno, altitudine, precipitazione di acqua necessaria alla pianta.
c) Metodi di raccolta della scorza — Forma in cui viene messa in commercio; distinzione tra la scorza farmaceutica e la scorza per estrazione del chinino.
d) Principali provenienze della scorza di china — Principali mercati vendita — L'Unit — Depositi della scorsa e analisi ufficiale — Produzione mondiale della china — Statistica della produzione e dei prezzi della china.

4.

Impianti industriali.

a) Vapore come mezzo di riscaldamento — Essiccatoi a vapore.
b) Riscaldamenti diretti a mezzo riscaldatori — Apparecchi di riscaldamento a doppio fondo — Alambicchi a vapore — Autoclavi di sterilizzazione a vapore — Bacinelle ed apparecchi per soluzioni a vapore calcoli relativi — Condensatori vari — Stufe ad acqua e regolazione di temperatura — Bagnimaria riscaldati a vapore — Stufe nel vuoto sistema Passburg — Ekman — Volkmar, con piani riscaldati a vapore, principali tipi e loro uso nell'industria chimica.
c) Apparecchi per il vuoto, vari sistemi — Applicazione delle pompe a miscela ed a secco — Utilità della colonna barometrica nell'applicazione delle distillazioni nel vuoto — Apparecchi a semplice e multiplo effetto — Calcoli del rendimento relativo al consumo di vapore e di carbone — Discussioni dei principali sistemi di produzione secondo i vari tipi di evaporazione nel vuoto.
d) Applicazione del freddo nella preparazione dei prodotti chimici — Principali sistemi di frigoriferi applicati per lo sfruttamento di acque madri e concentrazione per congelamento di prodotti incristallizzabili.
e) Filtri a sabbia — Filtri pressa con riscaldamento a vapore, ed apparecchio per la lavatura automatica — Filtri a Cuuf verticali — Filtri Taylor — Filtri applicati nella industria di prodotti chimici ed alimentari (alcaloidi, zucchero, sali vari, ecc.). — Materie filtranti, lane di vetro, feltri, tele, amianto, ecc.
f) Materie decoloranti — Terra decolorante applicata nell'industria degli oli — Carbone animale — Norrit Epunite — Carburatina — Enocarbone — Loro origine e composizione.
g) Guarnizioni e giunti, loro applicazione — Apparecchi di prodotti farmaceutivi — Guarnizioni protettive per sostanze e solventi che attaccano gomma — Paste oleose e comunque solubili nei vari solventi.
h) Torchi-presse e centrifughe.
i) Montaliquidi, pompe da travaso a pistone ed a centrifuga — Compressori d'aria — Uso dei medesimi per le cristallizzazioni — Vibratori ad aria compressa.
l) Montacarichi elettrici e idraulici.
m) Sistemi ed avvertenze per impianti relativi alle trasmissioni meccaniche.
n) Sistemi vari di aspirazioni d'aria nei laboratori.
o) Trasmissione elettrica per forza e luce.

5.

Leggi sanitarie.

a) Disposizioni concernenti la vendita dei medicinali a dose e forma di medicamento — Responsabilità relativa.
b) Leggi sanitarie contro la malaria e per la sistemazione dei terreni paludosi malarici — Importanza del chinino nella bonifica di terreni paludosi — Provvidenza sociale prevista dalle leggi antimalariche per l'assistenza farmaceutica in genere e per il malarico in specie.
c) Vendita dei preparati chinacei al pubblico, alle opere pie.

(6783)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.